



**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Veterinario
in disciplina "Sanità Animale"**

Trieste, 4 novembre 2021

In applicazione di quanto previsto in materia di trasparenza delle procedure concorsuali dall'art. 19 del Dlgs 33/2013 e s.m. e i., si evidenziano di seguito i criteri di valutazione adottati dalla Commissione, le tracce delle prove, scritta e pratica, nonché le graduatorie finali aggiornate con lo scorrimento degli idonei.

ESITI DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

DOMANDE PERVENUTE: 204 (di cui 58 specializzandi)
CANDIDATI AMMESSI: 204
CANDIDATI PRESENTI ALLA PROVA SCRITTA: 23 (di cui 6 specializzandi)
CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA PRATICA: 14 (di cui 2 specializzandi)
CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE: 14 (di cui 2 specializzandi)
CANDIDATI IDONEI AL TERMINE DELLE PROVE: 14

A conclusione dei lavori svoltisi nei giorni 7, 14 e 20 settembre 2021 dalla Commissione Valutatrice, si evidenzia di seguito l'esito della procedura concorsuale in oggetto.

SPECIALIZZATI:

POS.	NOMINATIVO	TITOLI	SCRITTO/30	PRATICA/30	ORALE/20	TOTALE
1	NAIRI MIRKO	4,735	21	28	20	73,735
2	LUCIANO SALVATORE	3,708	22	27	20	72,708
3	TAMAGNINI LARA	3,600	21	27	20	71,600
4	DISANTO NUNZIATINA	4,813	21	27	18	70,813
5	TONON SARA	3,619	25	22	19	69,619
6	AGRESTI ANDREA	3,601	24	25	17	69,601
7	SIMONETTI ROBERTA	3,900	21	24	19	67,900
8	TARALLO CARMELA	3,815	21	22	20	66,815
9	BRACCI DEBORA	3,910	22	21	18	64,910
10	DE ROBERTIS SILVIA	5,129	21	21	16	63,129
11	DE CATO FRANCESCA	4,088	21	21	17	63,088
12	CAPPETTA SILVIA	3,606	21	21	17	62,606

SPECIALIZZANDI

POS.	NOMINATIVO	TITOLI	SCRITTO	PRATICA	ORALE	TOTALE
1	VIGINI OTTAVIA	0,037	21	27	20	68,037
2	GROHMANN NINA	0,013	21	23	15	59,013

CRITERI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE

La prova scritta e quella pratica prevedono un'attribuzione di 30 punti ciascuna con soglia di superamento di 21 punti.

Gli elementi considerati rilevanti nella valutazione delle prove sono stati i seguenti:

- aderenza della risposta all'argomento proposto
- conoscenza e competenza dell'argomento proposto
- chiarezza nell'esposizione dell'argomento proposto

TRACCE DELLE PROVE

La prova scritta era costituita da due parti: la prima composta da 15 quesiti a risposta sintetica (allegati per esteso, dopo le tracce della prova pratica) e la seconda da un tema; nel sottostante schema sono riportati i tre argomenti, registrati come 1, 2 e 3 (sorteggiata) proposti poi, in busta sigillata e anonima, al previsto sorteggio. Per lo svolgimento dell'intera prova è stata prevista un'ora.

PROVA 1	PROVA 2	PROVA 3 (sorteggiata)
1) Piano di controllo IBR Regione FVG: attività di controllo in un allevamento da riproduzione	1) Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025: Sorveglianza della circolazione di WNV e USUV	2) PNC Salmonellosi: materiali e tecniche di prelievo campionamenti PNCS ovaiole

La prova pratica, effettuata presso una Azienda agricola locale, è stata suddivisa in due parti; per la prima parte sono stati individuati i tre sotto riportati argomenti, da trattare in 30 minuti, registrati come 1 (sorteggiata), 2 e 3 e proposti poi, in busta sigillata e anonima, al previsto sorteggio. Per la seconda parte è stato prevista la preparazione all'effettuazione di un prelievo ematico su uno dei suini presenti nell'allevamento e relativa esecuzione

PROVA 1 (sorteggiata)	PROVA 2	PROVA 3
1. Peste Suina Africana: normativa di riferimento ed adempimenti del Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria in caso di sospetto della presenza di peste suina africana in un'azienda suinicola e successive misure in caso di conferma.	2. Identificazione e registrazione dei suini: normativa di riferimento ed adempimenti del Servizio Veterinario e dell'allevatore	3. Malattia vescicolare del suino: normativa di riferimento ed adempimenti del servizio Veterinario dell'azienda Sanitaria in caso di sospetto in allevamento di Malattia vescicolare del suino

Infine, si rende noto che le prove d'esame si sono concluse con un colloquio individuale aperto al pubblico vertente su domande sorteggiate dai candidati, inerenti la materia del concorso, con l'accertamento della idoneità alla lingua inglese, tramite traduzione di parte di un articolo di una rivista scientifica e con l'idoneità all'informatica tramite una domanda sugli applicativi più comuni.

SC Gestione del Personale

PROVA SCRITTA N. 1

1. Secondo il Decreto 952/SPS del 26/07/2016 “misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica piano di selezione genetica della Regione Friuli Venezia Giulia, per poter essere definiti “resistenti eterozigoti” gli arieti di quale allele in eterozigosi devono essere portatori?
 - a) ARR
 - b) ARQ
 - c) ARH
2. Nel manuale delle emergenze da Peste Suina Africana sono indicati gli organi target da prelevare in ordine di priorità di scelta. Indicare la priorità corretta:
 - a) linfonodi, milza, rene
 - b) milza, rene, linfonodi
 - c) rene, linfonodi, milza.
3. Secondo il D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini”, entro quanti giorni dalla nascita devono essere applicate le marche auricolari?
 - a) 14 giorni, ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato
 - b) 30 giorni, ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato
 - c) 20 giorni, ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato
4. Secondo quanto indicato nel Decreto n. 141/SPS del 22/01/2021 “Provvedimenti sanitari nei confronti degli allevamenti bovini e bufalini della Regione Friuli Venezia Giulia per il controllo della malattia delle mucose – diarrea da virus (BVD-MD). Piano di controllo per l'anno 2021” sono sottoposti a prelievo di tessuto cartilagineo auricolare, effettuato contestualmente alla prima identificazione:
 - a) tutti i capi bovini e bufalini femmina nati nelle aziende da riproduzione e tutti i capi bovini e bufalini maschi nati nelle aziende da riproduzione che permarranno nella stessa unità epidemiologica per essere destinati alla monta naturale.
 - b) tutti i capi bovini e bufalini femmina nati nelle aziende da riproduzione e tutti i capi bovini e bufalini maschi nati nelle aziende da riproduzione che permarranno nella stessa unità epidemiologica dopo i 2 mesi di età.
 - c) tutti i capi bovini e bufalini femmina nati nelle aziende da riproduzione e tutti i capi bovini e bufalini maschi nati nelle aziende da riproduzione che permarranno nella stessa unità epidemiologica dopo i 6 mesi di età.
5. Secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero della Sanità 592/1995 “Regolamento concernente il piano nazionale di eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini”, nel caso un bovino o bufalino sia dichiarato infetto da tubercolosi, deve essere inviato al macello:
 - a) entro 48 ore dall'accertamento dell'infezione;
 - b) entro sette giorni dall'accertamento dell'infezione;
 - c) al più presto e comunque entro 30 giorni dall'accertamento dell'infezione
6. Secondo quanto previsto dal Decreto 140/SPS del 22/01/2021 “Piano di controllo della tubercolosi bovina e bufalina, della brucellosi bovina, bufalina ed ovicaprina e della leucosi bovina enzootica, sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per l'anno 2021” un bovino può essere introdotto in un allevamento della Regione anche se non proveniente da una Regione o stato membro non ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e bufalina a condizione che provengano da un allevamento ufficialmente indenne e:
 - a) qualora si tratti di animali superiori a sei settimane i medesimi animali abbiano reagito negativamente ad una intradermotubercolinizzazione, effettuata nei 30 giorni precedenti all'uscita dell'allevamento;
 - b) qualora si tratti di animali superiori a otto settimane i medesimi animali abbiano reagito negativamente ad una intradermotubercolinizzazione, effettuata nei 30 giorni precedenti all'uscita dell'allevamento;
 - c) qualora si tratti di animali superiori a otto settimane i medesimi animali abbiano reagito negativamente ad una intradermotubercolinizzazione, effettuata nei 14 giorni precedenti all'uscita dell'allevamento
7. Secondo quanto indicato nel Decreto n. 140 del 22/01/2021 “Provvedimenti sanitari nei confronti degli allevamenti bovini e bufalini della Regione Friuli Venezia Giulia per il controllo della brucellosi

- bovina e bufalina l'utilizzo del latte di massa quale strumento di controllo della brucellosi bovina può essere applicato solamente se:
- a) Almeno il 20% delle vacche presenti è in lattazione
 - b) Almeno il 25% delle vacche presenti è in lattazione
 - c) Almeno il 30% delle vacche presenti è in lattazione
8. Il Decreto Legislativo 196/99 "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina" stabilisce che, in caso di brucellosi evolutiva, la qualifica di allevamento ufficialmente indenne da brucellosi bovina è sospesa sino a che:
- a) tutti capi bovini sono stati abbattuti
 - b) tutti capi bovini risultati positivi a due prove sierologiche sono stati abbattuti
 - c) tutti i capi bovini risultati positivi ad almeno una delle due prove sierologiche previste sono risultati positivi
9. Il Decreto Legislativo 196/99 "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina" stabilisce che un allevamento bovino situato in uno stato membro o regione di stato membro ufficialmente indenne è considerato ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica se:
- a) Tutti gli animali di età superiore a 24 mesi hanno, nel corso degli ultimi 12 mesi, reagito negativamente a due prove eseguite ad almeno 4 mesi di intervallo
 - b) Non è stato constatato in base ad osservazioni cliniche o ad esami di laboratorio, alcun caso di leucosi bovina enzootica, né si è avuta conferma di alcun caso negli ultimi due anni
 - c) Entrambe le condizioni indicate ai punti a) e b) x
10. Secondo quanto previsto dal Decreto 140/SPS del 22/01/2021 "Piano di controllo della tubercolosi bovina e bufalina, della brucellosi bovina, bufalina ed ovicaprina e della leucosi bovina enzootica, sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per l'anno 2021" dispone che sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, tutti gli allevamenti ovini e caprini sono sottoposti a vigilanza veterinaria permanente per il controllo dalla Brucellosi ovicaprina. Vengono sottoposti annualmente a controllo:
- a) tutti gli allevamenti ovini e caprini in cui vengono allevati almeno 10 capi ed il 20% degli allevamenti ovini e caprini che detengono meno di 10 capi
 - b) tutti gli allevamenti ovini e caprini in cui vengono allevati almeno 20 capi ed il 20% degli allevamenti ovini e caprini che detengono meno di 20 capi
 - c) tutti gli allevamenti ovini e caprini in cui vengono allevati almeno 10 capi ed il 10% degli allevamenti ovini e caprini che detengono meno di 10 capi
11. Il decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 29 "disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE" definisce come "detentore" di un equide:
- a) qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli equidi anche temporaneamente, nonché durante il trasporto o nel mercato
 - b) qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli equidi anche temporaneamente, salvo che durante il trasporto o nel mercato
 - c) qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli equidi anche temporaneamente, se espressamente delegata dal proprietario
12. La Direttiva 2009/156/CE Del Consiglio definisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi tra Stati membri e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi. La movimentazione di equidi deve essere preceduta da una ispezione nelle 48 ore che precedono il carico:
- a) per gli equidi registrati o non registrati senza eccezioni
 - b) solamente per gli equidi non registrati
 - c) sempre per gli equidi non registrati e solamente per gli scambi intracomunitari se si tratta di equidi registrati
13. Il Decreto Legislativo 12 novembre 1996, n. 633 "attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE" stabilisce che i ruminanti, per

poter essere fatti oggetto di scambio devono provenire da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne o indenne da brucellosi e soddisfare, per quanto riguarda le norme di polizia sanitaria, i requisiti previsti dall'articolo 3, lettere c), d), e, g) e h), della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, per i bovini o quelli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e successive modifiche, per gli ovini ed i caprini. Qualora non provengano da un allevamento rispondente alle condizioni sopra esposte possono essere fatti oggetto di scambio intracomunitario se:

- a) provengono da un'azienda in cui non sia stato constatato nessun caso di brucellosi e di tubercolosi nei trenta giorni precedenti il carico degli animali e nella quale i ruminanti abbiano subito, nei trenta giorni precedenti la spedizione, con esito negativo, i test per verificare la presenza di brucellosi e di tubercolosi.
 - b) provengono da un'azienda in cui non sia stato constatato nessun caso di brucellosi e di tubercolosi nei quarantadue giorni precedenti il carico degli animali e nella quale i ruminanti abbiano subito, nei trenta giorni precedenti la spedizione, con esito negativo, i test per verificare la presenza di brucellosi e di tubercolosi
 - c) provengono da un'azienda in cui non sia stato constatato nessun caso di brucellosi e di tubercolosi nei quarantadue giorni precedenti il carico degli animali e nella quale i ruminanti abbiano subito, nei quarantadue giorni precedenti la spedizione, con esito negativo, i test per verificare la presenza di brucellosi e di tubercolosi.
14. Il Regolamento (UE) n. 576/2013 del parlamento europeo e del consiglio sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia dispone che Il numero massimo di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A, che possono accompagnare il proprietario o una persona autorizzata durante un singolo movimento a carattere non commerciale non è superiore a:
- a) quattro
 - b) cinque
 - c) sei
15. La Legge Regionale 20/2012 “norme per la tutela ed il benessere degli animali d'affezione” e s.m.i. stabilisce che i cani devono essere identificati mediante applicazione di idoneo trasponditore:
- a) Entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale da parte del detentore della fattrice o entro 10 giorni dalla data di acquisto o dall'inizio della detenzione
 - b) Entro il novantesimo giorno di vita dell'animale da parte del detentore della fattrice o entro 10 giorni dalla data di acquisto o dall'inizio della detenzione
 - c) Entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale da parte del detentore della fattrice o entro 14 giorni dalla data di acquisto o dall'inizio della detenzione

PROVA SCRITTA N. 2

Nel manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici qual è la mortalità ritenuta fisiologica nelle popolazioni di suini selvatici

- a) 5%
- b) 10%
- c) 20%

2. Secondo quanto previsto dal Decreto 140/SPS del 22/01/2021 “Piano di controllo della tubercolosi bovina e bufalina, della brucellosi bovina, bufalina ed ovicaprina e della leucosi bovina enzootica, sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per l'anno 2021” un bovino che venga introdotto in un allevamento da riproduzione della Regione proveniente da fuori Regione:

- a) qualora provenga da una regione o stato estero non ufficialmente indenne da tubercolosi, deve essere sottoposto ad una intradermotubercolinizzazione, effettuata non prima di 15 giorni e non oltre 42 giorni dopo la partenza dall'allevamento di origine;
- b) essere sottoposto ad una intradermotubercolinizzazione, effettuata non prima di 15 giorni e non oltre 42 giorni dopo la partenza dall'allevamento di origine;
- c) qualora provenga da una regione o stato estero non ufficialmente indenne da tubercolosi, deve essere sottoposto ad una intradermotubercolinizzazione, effettuata non prima di 15 giorni

3. Il Decreto Legislativo 196/99 “Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina” fissa i criteri per l'esecuzione della prova di intradermotubercolinizzazione. Affinché

la prova sia considerata dubbia, oltre all'assenza di segni clinici, l'aumento di spessore della cute alla lettura comparativa deve essere compreso tra:

- a) 2 e 4 millimetri
- b) 3 e 4 millimetri
- c) 4 e 6 millimetri

4. Il Decreto Legislativo 196/99 "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina" stabilisce che uno Stato Membro o una Regione mantiene la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi se:

- a) ogni anno per i primi 5 anni a decorrere dall'ottenimento della qualifica tutti i bovini di età superiore a 24 mesi, in almeno il 20% degli allevamenti, sono stati sottoposti ed hanno reagito negativamente a una prova sierologica o in caso di allevamenti lattieri ad una prova effettuata sul latte di massa
- b) ogni anno per i primi 5 anni a decorrere dall'ottenimento della qualifica tutti i bovini di età superiore a 24 mesi, in almeno il 25% degli allevamenti, sono stati sottoposti ed hanno reagito negativamente a una prova sierologica o in caso di allevamenti lattieri ad una prova effettuata sul latte di massa
- c) ogni anno per i primi 5 anni a decorrere dall'ottenimento della qualifica tutti i bovini di età superiore a 24 mesi, in almeno il 30% degli allevamenti, sono stati sottoposti ed hanno reagito negativamente a una prova sierologica o in caso di allevamenti lattieri ad una prova effettuata sul latte di massa

5. La Legge Regionale 20/2012 "norme per la tutela ed il benessere degli animali d'affezione" e s.m.i. stabilisce che la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito deve essere comunicata entro:

- a) 5 giorni
- b) 10 giorni
- c) 14 giorni

6. La decisione della commissione del 4 luglio 2000 che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione dei risultati degli esami di laboratorio ai fini della conferma e della diagnosi differenziale della malattia vescicolare dei suini nell'allegato VIII stabilisce che la presenza di un singolo "falso positivo" o "singleton reactor" può essere ipotizzata se nell'azienda si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- a) Il suino mostra solamente uno dei segni clinici tipici della malattia, ma in forma non acuta
- b) nessun precedente clinico della malattia nell'azienda
- c) eventuali contatti con focolai noti della malattia in passato risalgono a più di due anni dalla data dell'esame.

7. Secondo quanto indicato nel Decreto n. 141/SPS del 22/01/2021 "Provvedimenti sanitari nei confronti degli allevamenti bovini e bufalini della Regione Friuli Venezia Giulia per il controllo della malattia delle mucose – diarrea da virus (BVD-MD). Piano di controllo per l'anno 2021" come viene definito il "capo immunotollerante persistentemente infetto"?

- a) capo viremico o immunotollerante o qualunque soggetto risultato positivo alla ricerca del virus eseguita da un laboratorio ufficiale su campioni di sangue o organi.
- b) capo risultato positivo al test per la ricerca del virus al primo controllo su campione di tessuto cartilagineo auricolare prelevato contestualmente alla prima identificazione o, qualora questo campione fosse risultato inadatto all'esecuzione dell'analisi, su campione di sangue.
- c) capo risultato positivo al test per la ricerca del virus al secondo controllo, effettuato a distanza di 3-4 settimane dal primo, al fine di rilevare una viremia persistente

8. Nel manuale delle emergenze da peste suina africana sono indicati, ai fini della sorveglianza passiva, gli organi di elezione da prelevare nelle carcasse in avanzato stato di decomposizione. Indicare l'organo di elezione

- a) ossa lunghe
- b) milza
- c) linfonodi faringei

9. Il decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 29 "disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE" definisce come "dichiarazione di destinazione finale" di un equide:

- a) l'allevamento o il macello verso il quale viene movimentato l'equide
- b) l'allevamento o il macello verso il quale viene movimentato l'equide, senza tenere conto della eventuale permanenza in una stalla di sosta o in un centro di raccolta
- c) dichiarazione che indica se l'animale è stato escluso dalla produzione di alimenti per il consumo umano

10. Secondo quanto previsto dal Decreto 140/SPS del 22/01/2021 "Piano di controllo della tubercolosi bovina e bufalina, della brucellosi bovina, bufalina ed ovicaprina e della leucosi bovina enzootica, sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per l'anno 2021" dispone che sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, tutti gli allevamenti ovini e caprini sono sottoposti a vigilanza veterinaria

permanente per il controllo dalla Brucellosi ovicaprina. Negli allevamenti sottoposti a controllo vengono testati:

a) con una prova sierologica effettuata conformemente alle disposizioni dell'allegato C del D.L.vo 193/2005 almeno il 10 % degli ovini o caprini presenti di più di 6 mesi di età (identificati singolarmente) e per ogni allevamento sono testati almeno 2 capi

b) con una prova sierologica effettuata conformemente alle disposizioni dell'allegato C del D.L.vo 193/2005 almeno il 20 % degli ovini o caprini presenti di più di 6 mesi di età (identificati singolarmente) e per ogni allevamento sono testati almeno 2 capi

c) con una prova sierologica effettuata conformemente alle disposizioni dell'allegato C del D.L.vo 193/2005 almeno il 10 % degli ovini o caprini presenti di più di 6 mesi di età (identificati singolarmente)

11. Il Decreto Legislativo 196/99 "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina" stabilisce che un allevamento bovino mantiene la qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica se, oltre ad altre condizioni:

a) tutti gli animali di età superiore a 24 mesi continuano a reagire negativamente ad una prova eseguita ogni anno

b) tutti gli animali di età superiore a 24 mesi continuano a reagire negativamente ad una prova eseguita ogni due anni

c) tutti gli animali di età superiore a 24 mesi continuano a reagire negativamente ad una prova eseguita ogni tre anni

12. Il Regolamento (UE) n. 576/2013 del parlamento europeo e del consiglio sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia prevede che gli Stati membri possono autorizzare, in deroga all'articolo 6, lettera b), i movimenti a carattere non commerciale nel proprio territorio da un altro Stato membro di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A, che abbiano: a) meno di dodici settimane e non siano stati vaccinati contro la rabbia. L'Italia, fatto salvo il caso in cui gli animali viaggino con la madre regolarmente vaccinata, prevede questa possibilità:

a) solo per gli animali introdotti dagli Stati con i quali è in vigore un patto bilaterale a tale scopo

b) solo per gli animali introdotti dagli Stati il cui territorio risulta ufficialmente indenne da rabbia

c) non prevede al momento questa possibilità

13. Secondo quanto indicato nel Decreto n. 141/SPS del 22/01/2021 "Provvedimenti sanitari nei confronti degli allevamenti bovini e bufalini della Regione Friuli Venezia Giulia per il controllo della malattia delle mucose – diarrea da virus (BVD-MD). Piano di controllo per l'anno 2021" l'utilizzo del latte di massa quale strumento di controllo della brucellosi bovina deve prevedere campioni costituiti da latte proveniente da:

a) non più di 50 vacche

b) non più di 100 vacche

c) non più di 200 vacche

14. Il Decreto del Ministero della Sanità 592/1995 "Regolamento concernente il piano nazionale di eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini" fissa i criteri per l'esecuzione della prova di intradermotubercolizzazione. La misurazione comparativa della cute deve essere eseguita:

a) 24 ore dopo l'inoculazione

b) 48 ore dopo l'inoculazione

c) 72 ore dopo l'inoculazione

15. Il Regolamento (UE) n. 576/2013 del parlamento europeo e del consiglio sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia prescrive che la titolazione anticorpale nei confronti della rabbia per i cani, gatti e furetti introdotti verso uno stato membro da un territorio o paese terzo, laddove il prelievo sia effettuato in un paese terzo, sia eseguito almeno:

a) un mese prima dell'introduzione nel territorio comunitario

b) due mesi prima dell'introduzione nel territorio comunitario

c) tre mesi prima dell'introduzione nel territorio comunitario

PROVA SCRITTA N. 3 (ESTRATTA)

1. Secondo il D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini", gli animali della specie bovina importati da Paesi terzi, sottoposti ai controlli di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, che rimangono nel territorio comunitario, sono identificati, a cura del detentore dell'allevamento di destinazione, mediante i marchi auricolari di cui all'articolo 3, entro quanti giorni dai predetti controlli?

a) 14 giorni, e comunque prima che gli animali lascino l'azienda

- b) 20 giorni, e comunque prima che gli animali lascino l'azienda
- c) 30 giorni, e comunque prima che gli animali lascino l'azienda.
2. La Direttiva 2009/156/CE Del Consiglio definisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi tra Stati membri e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi. Qualora tutti gli animali delle specie sensibili che si trovano nell'azienda siano stati abbattuti o ammazzati e i locali siano stati disinfettati, la durata del divieto è di trenta giorni a decorrere dalla data in cui gli animali sono stati eliminati e i locali disinfettati, tranne nel caso si sia trattato di:
- a) rabbia
- b) morva
- c) carbonchio ematico
3. Secondo quanto indicato nel Decreto n. 141/SPS del 22/01/2021 "Provvedimenti sanitari nei confronti degli allevamenti bovini e bufalini della Regione Friuli Venezia Giulia per il controllo della malattia delle mucose – diarrea da virus (BVD-MD). Piano di controllo per l'anno 2021" devono essere sottoposti a prelievo di sangue:
- a) i capi i cui campioni di tessuto cartilagineo auricolare siano risultati inadatti all'analisi. Tale prelievo è effettuato non prima del compimento del sesto mese di età.
- b) i capi i cui campioni di tessuto cartilagineo auricolare siano risultati inadatti all'analisi. Tale prelievo è effettuato all'età di almeno 2 mesi.
- c) tutti i capi bovini e bufalini maschi nati nelle aziende da riproduzione che permarranno nella stessa unità epidemiologica dopo i 2 mesi di età.
4. Nel manuale delle emergenze da peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici il virus viene descritto come resistente nella carne e nei visceri per:
- a) 300 giorni
- b) 182 giorni
- c) 105 giorni
5. La Regione Friuli Venezia Giulia è stata riconosciuta ufficialmente indenne a tubercolosi bovina e leucosi bovina enzootica con decisione 2006/209/CE. Di conseguenza, secondo quanto disposto dal Decreto 140/SPS del 22/01/2021 "Piano di controllo della tubercolosi bovina e bufalina, della brucellosi bovina, bufalina ed ovicaprina e della leucosi bovina enzootica, sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per l'anno 2021" sul territorio regionale sono sottoposti a vigilanza veterinaria permanente per il controllo della TBC bovina e bufalina:
- a) Gli allevamenti bovini e bufalini da riproduzione e che hanno introdotto animali provenienti da altre regioni o stati membri;
- b) Gli allevamenti bovini e bufalini che hanno introdotto animali provenienti da altre regioni o stati membri;
- c) Tutti gli allevamenti bovini.
6. La Legge Regionale 20/2012 "norme per la tutela ed il benessere degli animali d'affezione" e s.m.i. stabilisce che a scopo commerciale è vietato importare, detenere o porre in vendita cani di età inferiore a:
- a) Due mesi
- b) Tre mesi
- c) Quattro mesi
7. La Direttiva 2009/156/CE Del Consiglio definisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi tra Stati membri e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi. Lo Stato membro di destinazione può, in modo generale o limitato, accordare una deroga per quanto riguarda taluni requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 5. Se è accordata una deroga, gli equidi da macello devono essere trasportati direttamente nel mattatoio designato affinché siano macellati entro un termine non superiore a:
- a) 5 giorni dopo l'arrivo al mattatoio
- b) 7 giorni dopo l'arrivo al mattatoio
- c) 14 giorni dopo l'arrivo al mattatoio
8. Il Decreto Legislativo 196/99 "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina" stabilisce che un allevamento bovino mantiene la qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica se, oltre ad altre condizioni:
- a) tutti gli animali introdotti nell'allevamento provengono da un allevamento ufficialmente da leucosi bovina enzootica
- b) tutti gli animali introdotti nell'allevamento provengono da un allevamento ufficialmente da leucosi bovina enzootica oppure sono stati sottoposti a due prove effettuate a distanza di almeno quattro mesi
- c) tutti gli animali introdotti nell'allevamento provengono da un allevamento ufficialmente da leucosi bovina enzootica oppure sono stati sottoposti ad una prova effettuata non più di trenta giorni prima dell'introduzione
9. Il Decreto Legislativo 196/99 "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina" stabilisce che uno stato membro o una regione di stato membro può essere

dichiarata ufficialmente indenne da brucellosi se il 99,8% degli allevamenti ha ottenuto la qualifica di ufficialmente indenne e:

- a) da almeno due anni non si è verificato alcun caso di aborto dovuto alla brucellosi
- b) da almeno tre anni non si è verificato alcun caso di aborto dovuto alla brucellosi
- c) da almeno cinque anni non si è verificato alcun caso di aborto dovuto alla brucellosi

10. Il Decreto del Ministero della Sanità 592/1995 "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina" fissa i criteri per l'esecuzione della prova di intradermotuberculinizzazione. Affinché la prova sia considerata negativa, oltre all'assenza di segni clinici, l'aumento di spessore della cute alla lettura comparativa non deve superare:

- a) 2 millimetri
- b) 3 millimetri
- c) 4 millimetri

11. Secondo quanto indicato nel Decreto n. 141/SPS del 22/01/2021 "Provvedimenti sanitari nei confronti degli allevamenti bovini e bufalini della Regione Friuli Venezia Giulia per il controllo della malattia delle mucose – diarrea da virus (BVD-MD). Piano di controllo per l'anno 2021" l'utilizzo del latte di massa quale strumento di controllo della brucellosi negli allevamenti bufalini:

- a) può essere utilizzato solo se almeno il 30% delle bufale è in lattazione
- b) deve essere utilizzato su pool di bufale di non oltre 100 capi
- c) non deve essere utilizzato

12. Il Regolamento (UE) n. 576/2013 del parlamento europeo e del consiglio sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia dispone che il numero massimo di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A (cani, gatti, furetti), può essere superiore a cinque qualora le condizioni seguenti siano soddisfatte:

- a) il movimento a carattere non commerciale di animali da compagnia avviene ai fini della partecipazione a competizioni, mostre o eventi sportivi
- b) il movimento a carattere non commerciale di animali da compagnia avviene ai fini della partecipazione a competizioni, mostre o eventi sportivi oppure per allenamento finalizzato a tali eventi
- c) il movimento a carattere non commerciale di animali da compagnia avviene ai fini della partecipazione a competizioni, mostre o eventi sportivi o nel caso gli animali siano destinati ad un allevamento registrato

13. Il decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 29 "disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE" definisce come "numero unico di identificazione a vita conforme al sistema di codifica UELN" di un equide:

- a) un codice alfanumerico a quindici cifre, di cui le prime tre delle quali costituite dal codice ISO3166 del Paese di registrazione del soggetto, le successive tre il codice regionale della banca dati in cui l'equide è registrato, e le restanti nove il numero unico individuale di registrazione
- b) un codice alfanumerico a quindici cifre, di cui le prime tre delle quali costituite dal codice ISO3166 del Paese di registrazione del soggetto, le successive tre il codice nazionale della banca dati in cui l'equide è registrato, e le restanti nove il numero unico individuale di registrazione
- c) un codice alfanumerico a quindici cifre, di cui le prime tre delle quali costituite dal codice ISO3166 del Paese di registrazione del soggetto, le successive tre il codice nazionale della banca dati in cui l'equide è registrato, e le restanti nove il numero del trasponder di identificazione individuale

14. La Legge Regionale 20/2012 "norme per la tutela ed il benessere degli animali d'affezione" e s.m.i. stabilisce che la morte del cane comunicata entro:

- a) 5 giorni
- b) 10 giorni
- c) 14 giorni

15. La decisione della commissione del 4 luglio 2000 che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione dei risultati degli esami di laboratorio ai fini della conferma e della diagnosi differenziale della malattia vescicolare dei suini nell'allegato VIII stabilisce che un animale sieropositivo si conferma in quanto soggetto reattivo singolo quando:

- a) da ulteriori esami di controllo non emerge alcun altro soggetto sieropositivo
- b) Dopo ripetuti campionamenti, il titolo di anticorpi non rimane costante ma diminuisce
- c) Dei suini in contatto sottoposti a campionamento dopo l'individuazione del soggetto reattivo singolo non più di uno rivela sieroconversione.